



D.L. 16 GIUGNO 2020, 52

**Videoconferenza del 22 giugno 2020
a cura di Bartolomeo La Porta (consulente del lavoro)**



D.L. 16 giugno 2020, n. 52 – in vigore dal 17 giugno 2020

1. Fruizione delle integrazioni salariali Covid – 19
2. Termini presentazione domande
3. Messaggio INPS 2489/2020
4. CIGD – INPS
5. Verifiche ispettive sulla fruizione degli ammortizzatori sociali
6. Proroga termine presentazione domande REM
7. Proroga termine presentazione domande emersione



Il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, all'art. 68, modifica l'art. 19, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e, in sintesi:

- attribuisce ai datori di lavoro la facoltà di fruire di ulteriori 9 settimane di integrazione salariale per “emergenza Covid-19”;
- estende la possibilità di sospensione, con godimento integrazione salariale per Covid-19, ai lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020;
- reintroduce la procedura preventiva di consultazione sindacale, prevista dal D.L. n. 18/2020, ma abrogata dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- rivede il termine per la presentazione delle domande di autorizzazione da inoltrare all'Inps;
- prevede la possibilità di richiedere un'anticipazione del 40% della prestazione dovuta ai lavoratori, in caso di richiesta di pagamento diretto;
- consente la fruizione, ai destinatari dell'assegno ordinario di integrazione salariale (FIS), dell'Assegno per il nucleo familiare;
- detta disposizioni in merito alle integrazioni salariali nel settore agricolo (CISOA).

Periodo di fruizione delle integrazioni salariali

L'art. 19, D.L. n. 18/2020, così come modificato dal decreto Rilancio, prevede che i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza Covid19", per una **durata massima di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.**

Un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane potrà essere concesso per **periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.** Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per **periodi precedenti al 1° settembre 2020.**

La possibilità di godimento delle ulteriori 4 settimane di integrazione salariale è finanziata attraverso specifici stanziamenti.

Periodo di fruizione delle integrazioni salariali

Cigo e fis per i lavoratori “ex zona rossa”

La legge di conversione del D.L. n. 18/2020 ha inserito il comma 10 bis all’art. 19, specificando che i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (Regione Lombardia: Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini; Regione Veneto: Vò), nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19», per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. L’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Al predetto trattamento non si applica il tetto aziendale di cui all’articolo 29, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 148/2015.



Periodo di fruizione delle integrazioni salariali

Novità D.L. 16/6/2020 n. 52

In deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del D.L. n. 18/2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di quattordici settimane, è possibile usufruire di ulteriori quattro settimane anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020.

Resta ferma la durata massima di diciotto settimane considerati i trattamenti riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22, sia ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento delle medesime ulteriori massime quattro settimane, nel limite di 1.162,2 milioni di euro per l'anno 2020, da parte dell'Inps ai sensi degli articoli 22 -quater e 22 -quinquies del D.L. n. 18/2020.

Periodo di fruizione delle integrazioni salariali

Messaggio INPS n. 2489 del 17/6/2020

Le aziende che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, possono richiedere la concessione del **trattamento ordinario di integrazione salariale o dell'assegno ordinario** per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo di nove settimane; solamente le aziende che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario o di assegno ordinario per l'intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5) possono richiedere ulteriori quattro settimane di interventi anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020. (il termine di fruizione entro il 31/10/2020 si intende superato?)

Periodo di fruizione delle integrazioni salariali

Messaggio INPS n. 2489 del 17/6/2020

Per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, coloro che non abbiano fruito per intero delle pregresse nove settimane possono chiedere di completare la fruizione delle settimane medesime o, nel caso in cui l'autorizzazione originaria abbia riguardato un numero di settimane inferiore a nove, la concessione di quelle residue fino a concorrenza del numero massimo di nove.

Con la stessa domanda potrà essere contestualmente richiesta la concessione delle ulteriori settimane, fino a un massimo di quattordici complessive (9 + 5).

In tutti i casi in cui il datore di lavoro che richiede la cassa integrazione ordinaria debba presentare una domanda per completare la fruizione delle settimane già autorizzate, deve corredare l'istanza con un file excel compilato secondo le istruzioni diramate con il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020.



Fruizione

Settimane totali

18

Prime 14 settimane (9 + 5)

dal 23/2/2020 al 31/8/2020 (CIGO/FIS)

Prime 9 settimane

dal 23/2/2020 al 31/8/2020 (CIGD)

Ulteriori 5

non prima del 26/4/2020 (CIGD)

Ulteriori 4

anche prima del 1/9/2020, ma entro il 31/10/2020



D.L. 34 - Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata all'Inps entro la fine del mese successivo all'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività produttiva.

Qualora la domanda sia presentata dopo detto termine, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione.

Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione

Novità D.L. 16/6/2020 n. 52

In deroga a quanto previsto a legislazione vigente, le domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, **a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.** In sede di **prima applicazione**, i termini di cui al presente comma sono spostati al **trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo (quindi 17/7/2020).**

Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il **23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato, a pena di decadenza, al 15 luglio 2020.**



Termine per la presentazione della domanda di autorizzazione

Novità D.L. 16/6/2020 n. 52

I datori di lavoro che abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da quelli a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare la domanda nelle modalità corrette entro trenta giorni dalla comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di decadenza, anche nelle more della revoca dell'eventuale provvedimento di concessione emanato dall'amministrazione competente; la predetta presentazione della domanda, nella modalità corretta, è considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (quindi entro il 17/7/2020).



D.L. 34 - PAGAMENTO DIRETTO

Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell'Inps, relativamente alle istanze presentate **dopo il 30° giorno dall'entrata in vigore del D.L. n. 34, quindi, a far data dal 19 giugno 2020, dovrà aver cura di trasmettere la domanda di autorizzazione entro il 15° giorno dall'inizio del periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa**, unitamente ai dati essenziali per il calcolo e l'erogazione di un'anticipazione della prestazione ai lavoratori, con le modalità che saranno individuate dall'Inps.

L'Inps autorizzerà le domande e disporrà l'anticipazione di pagamento del trattamento entro **15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell'anticipazione sarà calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo.**

Successivamente alla trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l'Inps provvederà al pagamento del trattamento residuo o al recupero, nei confronti dei datori di lavoro, degli eventuali importi indebitamente anticipati



D.L. 34 - PAGAMENTO DIRETTO

il datore di lavoro è tenuto a trasmettere all'Istituto tutti i dati necessari per il **saldo dell'integrazione salariale**, secondo le modalità stabilite dall'Istituto medesimo, **entro 30 giorni dell'erogazione dell'anticipazione in parola**. Per le domande che richiedono il pagamento diretto della prestazione riferita a **periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020, e già autorizzate**, i datori di lavoro, ove non abbiano già provveduto, dovranno comunicare all'Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni **entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio, quindi entro il giorno 8 giugno 2020**.

PAGAMENTO DIRETTO

Novità D.L. 16/6/2020 n. 52

In caso di pagamento diretto della prestazione di cui agli articoli da 19 a 22 -quinquies del D.L. n. 18/2020, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari (SR41) per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini di cui al presente comma sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo (entro 17/7/2020).

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

PAGAMENTO DIRETTO

Messaggio INPS n. 2489 del 17/6/2020

Nel caso di richiesta di pagamento diretto, l'Inps autorizza le domande e dispone l'anticipazione di pagamento del trattamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.

La nuova disciplina dell'anticipo può essere applicata esclusivamente alle domande di CIGO, Assegno ordinario e CIGD presentate a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2020, vale a dire dal 18 giugno 2020.

In fase di prima applicazione della norma, se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l'istanza è presentata entro il quindicesimo giorno successivo alla medesima data, vale a dire entro il 3 luglio 2020.

PAGAMENTO DIRETTO

Messaggio INPS n. 2489 del 17/6/2020

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'Inps all'interno delle sopracitate procedure di domanda, sarà contestualmente possibile chiedere anche l'anticipazione del 40%,selezionando l'apposita opzione che sarà automaticamente impostato sul "SI". Di conseguenza, ove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

La selezione dell'opzione "SI" renderà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- 1) codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- 2) IBAN dei lavoratori interessati;
- 3) ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.



PAGAMENTO DIRETTO

Messaggio INPS n. 2489 del 17/6/2020

L'Istituto autorizzerà le domande di anticipazione e disporrà il pagamento dell'anticipo nei confronti dei lavoratori individuati dall'azienda, **entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse**, che decorrono dalla data in cui la domanda è stata correttamente trasmessa all'Istituto e, quindi, dalla **data indicata nel protocollo**. In una prima fase transitoria, al fine di garantire la rapida erogazione dei pagamenti in favore dei lavoratori, il pagamento dell'anticipo verrà disposto anche in assenza dell'autorizzazione della domanda di integrazione salariale.

A regime, l'erogazione dell'anticipo del pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale, sarà possibile solo per le domande di CIGO, CIGD o assegno ordinario già autorizzate dall'INPS.

Trattamento di integrazione salariale in deroga

Vengono modificate le disposizioni in materia di cassa integrazione in deroga (CIGD) introdotte con l'art 22, D.L. n. 18/2020.

Sinteticamente:

- viene estesa la possibilità di sospensione, con godimento integrazione salariale per Covid-19, ai **lavoratori in forza alla data del 25 marzo 2020;**
- viene prevista la possibilità di accedere ad **un ulteriore periodo massimo di 9 settimane d'integrazione salariale.** Quindi, **durata massima dell'integrazione in deroga di 9 settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo, per i soli datori di lavoro che siano già autorizzati all'intero periodo di sospensione precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane e possibilità di fruire di un eventuale ulteriore periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre 2020.** Per i datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi e spettacolo, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi precedenti al 1° settembre 2020.

Trattamento di integrazione salariale in deroga

Cigd per i territori «ex zona rossa»

Il comma 8-bis dell'art. 22 del D.L. n. 18/2020, inserito in sede di conversione in legge, specifica che i datori di lavoro con unità produttive site nei comuni individuati nel già citato allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, nonché i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti comuni, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.

Trattamento di integrazione salariale in deroga

Cigd per i territori soggetti a restrizioni

Inoltre, il comma 8-quater del medesimo art. 22, anch'esso inserito in sede di conversione del D.L. n. 18, precisa che al di fuori dei casi di cui al comma 8-bis, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, con riferimento ai datori di lavoro con unità produttive ivi situate nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nelle predette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle medesime regioni, possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, **per un periodo non superiore a quattro settimane, aggiuntivo rispetto alle 9 settimane ordinariamente previste per gli altri datori di lavoro.**



Trattamento di integrazione salariale in deroga

Novità D.L. 16/6/2020 n. 52

Anche per la CIGD viene data la possibilità di fruire delle 4 settimane aggiuntive anche per periodi precedenti il 1° settembre 2020, ai datori di lavoro di tutti i settori, a condizione che le precedenti 9 + 5 settimane siano state interamente fruite. Come già detto, le settimane successive alle prime 9 non sono più di competenza regionale, ma devono essere autorizzate dall'INPS.



Presentazione domande

Inizio sospensione 23/2 – 30/4

15/7/2020

Inizio sospensione maggio

17/7/2020

Inizio sospensione giugno

31/7/2020

Errate

entro 30 giorni comunicazione INPS

Errate già comunicate

17/7/2020



Presentazione domande pagamento diretto

Inizio sospensione fino al 17/6
3/7/2020

Inizio sospensione dal 18/6
entro fine mese successivo inizio sospensione?



Trasmissione SR41

Maggio

17/7/2020

Giugno

31/7/2020

Provvedimento concesso oltre dette scadenze

entro 30 giorni dal provvedimento

In caso di richiesta anticipo

modello unico

Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente



Settore	Numero dipendenti	Ammortizzatore	Accordo sindacale	Domanda
Industria	Qualsiasi	Cigo	Obbligo consultazione	Inps
Terziario	Oltre 5 e fino a 50	Assegno ordinario	Obbligo consultazione	Inps
Terziario	Oltre 50	Cigd	SI	Regione prime 9 settimane, INPS ulteriori 9
Terziario	Fino a 5	Cigd	NO	Regione prime 9 settimane, NPS ulteriori 9
Artigianato edile e lapideo	Qualsiasi	Cigo	Obbligo consultazione	Inps
Artigianato non edile e non lapideo	Qualsiasi	Assegno ordinario Fsba	SI	SINA WEB
Agricoltura (O.T.D.)	Fino a 5	Cigd	NO	Regione prime 9 settimane, INPS ulteriori 9
Agricoltura (O.T.D.)	Oltre 5	Cigd	SI	Regione prime 9 settimane, INPS ulteriori 9
Agricoltura (O.T.I. e impiegati)	Qualsiasi	Cisoa	Obbligo consultazione	Inps



ANF ai percettori di assegno ordinario

Messaggio INPS n. 2489 del 17/6/2020

Il riconoscimento dell'assegno al nucleo familiare (ANF) opererà con riferimento agli assegni ordinari concessi dai Fondi di solidarietà bilaterali, di cui al D. lgs n. 148/2015, e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza da COVID-19, per l'intero periodo di spettanza dell'assegno ordinario, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

Verifiche

Nota INL n. 532 del 12/6/2020

In fase di programmazione particolare attenzione andrà posta, oltre che alle richieste d'intervento e alle segnalazioni pervenute in merito, nei riguardi:

- delle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività;
- aziende operanti in deroga alle misure restrittive previste dalla normativa emanata in relazione all'emergenza epidemiologica;
- aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di Cassa Integrazione;
- assunzioni, trasformazioni e riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamenti delle varie forme di Cassa Integrazione;



Verifiche

Nota INL n. 532 del 12/6/2020

- numero dei lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali ed eventuali esternalizzazioni;
- aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart working il personale e richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali;
- aziende che non hanno comunicato all'INPS la ripresa, anche parziale, dell'attività lavorativa.



REDDITO DI EMERGENZA - ART. 87 D.L. 34/2020

Nuclei familiari in condizioni di **necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica** da COVID-19, identificati secondo le caratteristiche di cui ai commi 2 e 3, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di emergenza (di seguito "**Rem**"). Le domande per il Rem sono presentate entro il **termine del mese di giugno 2020 e il beneficio è erogato in due quote**, ciascuna pari all'ammontare di cui al comma 5.

Il **Rem non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge ovvero di una delle indennità di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto legge.

L'importo è pari a 400 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo pari a **800 euro**



REDDITO DI EMERGENZA - ART. 87 D.L. 34/2020

Novità D.L. n. 52/2020

In deroga a quanto previsto dall'articolo 82, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande per il Reddito di emergenza possono essere presentate **entro il 31 luglio 2020**.



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

CAMPO DI APPLICAZIONE

Settori di attività:

- a) **agricoltura**, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- b) **assistenza alla persona** per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorchè non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza;
- c) **lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare**.



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

ISTANZA DATORE DI LAVORO

I datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. A tal fine, i cittadini stranieri devono essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici prima dell'8 marzo 2020 ovvero devono aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68 (da dare all'autorità di frontiera o al questore per le provenienze da Area Schenghen, per soggiorno in Italia per un periodo non superiore a tre mesi per affari, turismo e studio); in entrambi i casi, i cittadini stranieri non devono aver lasciato il territorio nazionale dall'8 marzo 2020.

Pagamento onere euro 500 per ciascun lavoratore oltre a un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con specifico decreto



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

ISTANZA LAVORATORE

Cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell'istanza. A tal fine, i predetti cittadini devono risultare presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020, senza che se ne siano allontanati dalla medesima data, e devono aver svolto attività di lavoro, nei settori di cui al comma 3, antecedentemente al 31 ottobre 2019. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa nei settori di cui al comma 3, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Pagamento onere euro 130 oltre a un contributo forfettario per le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale, da determinarsi con specifico decreto



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

SOSPENSIONE PROCEDIMENTI PENALI E AMMINISTRATIVI

Dalla data di entrata in vigore del decreto fino alla conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2, sono **sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore**, rispettivamente:

- a) per l'impiego di lavoratori per i quali è stata presentata la dichiarazione di emersione**, anche se di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale;
- b) per l'ingresso e il soggiorno illegale nel territorio nazionale**, con esclusione degli illeciti di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

ESTINZIONE REATI E ILLECITI AMMINISTRATIVI

La sottoscrizione del **contratto di soggiorno** congiuntamente alla **comunicazione obbligatoria di assunzione** e il rilascio del **permesso di soggiorno** comportano, per il datore di lavoro e per il lavoratore, **l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi.**

Nei casi di istanza del lavoratore, l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 10 consegue esclusivamente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

Provvedimenti attuativi

Decreto Ministero Interno 27 maggio 2020

Messaggio INPS n. 2327 del 4 giugno 2020

Circ. INPS n. 68 del 31 maggio 2020

Circ. Ministero Interno 30 maggio 2020

Circ. Ministero Interno n. 400/c del 30 maggio 2020



EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO - ART. 103

Novità D.L. n. 52/2020

In deroga a quanto previsto dall'articolo 103, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le domande di emersione di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneo, di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo, possono essere presentate **entro il 15 agosto 2020**.